

**Le Sezioni Unite della Corte di cassazione ribadiscono la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto le azioni di restituzione di immobili occupati in via d'urgenza nel caso in cui manchi la dichiarazione di pubblica utilità**

[Cass. civ., s.u., sentenza 18 novembre 2016, n. 23462 – Pres. Di Amato, Est. Bernabai](#)

**Giurisdizione e competenza – Occupazioni illegittime della P.A. – Mancanza della dichiarazione di pubblica utilità - Azione di restituzione dell'area e di risarcimento dei danni – Giurisdizione dell'A.G.O.**

*Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. l'azione di risarcimento danni proposta dal proprietario di un fondo nei confronti di un Comune al fine di ottenere la condanna alla restituzione del fondo medesimo, oggetto di occupazione temporanea ed urgente, in carenza della dichiarazione di pubblica utilità, dovuta alla mancata approvazione della variante al piano di recupero adottata dal Consiglio comunale, difettando in questo caso il presupposto di legittimità del procedimento di espropriazione e del provvedimento di occupazione d'urgenza. (1)*

---

(1) La pronuncia è stata resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione nell'ambito di una controversia in cui il proprietario di un fondo ha chiesto la condanna del Comune alla restituzione dell'immobile, oggetto di occupazione temporanea ed urgente disposta in forza di un'ordinanza sindacale al fine di eseguire lavori di ampliamento di una strada previsti in una variante al vigente piano di recupero, che era stata adottata ma non approvata.

Il conflitto negativo è insorto in quanto il giudice ordinario aveva inizialmente declinato la giurisdizione richiamando l'art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, successivamente dichiarato incostituzionale; il Tar, a sua volta, ha declinato la propria giurisdizione, stante il venir meno della giurisdizione esclusiva in materia di danni da occupazione ed espropriazione illegittime, conseguenti a meri comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione.

La Corte regolatrice ha valorizzato l'assoluta mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, intesa quale presupposto di legittimità del procedimento di espropriazione e del connesso provvedimento di occupazione d'urgenza, a causa della mancata approvazione della variante al piano di recupero adottata dal consiglio comunale, osservando che, una volta venuta meno la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia edilizia ed urbanistica per effetto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, - come modificato dall'art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205, - nonché dell'art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, ad opera delle [sentenze della Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 204](#) e [11 maggio 2006, n. 191](#), doveva essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di meri comportamenti materiali causativi di danno ingiusto.

Si segnalano per completezza e da ultimo (nell'ambito di una casistica sconfinata), gli approdi cui sono giunti:

a) circa il riparto di giurisdizione in materia di espropriazione per pubblico interesse ed occupazione *sine titulo*, sempre nel senso di ritenere discriminante la presenza (anche parziale ovvero limitatamente ad alcune delle aree occupate in presenza di "sconfinamento") di una dichiarazione di pubblica utilità (sia o meno valida ed efficace), per individuare un comportamento puramente materiale ovvero una manifestazione di esercizio della funzione pubblica, al fine di decidere sulla ammissibilità di domande di restituzione, di risarcimento del danno, di usucapione, Cass. civ., sez. un., 12 giugno 2015, n. 12182, 12 giugno 2015, n. 12179 e 27 maggio 2015, n. 10879, in *Foro it.*, 2015, I, 3570, con nota di A. CAPONE, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza;

b) circa il riparto di giurisdizione in materia di azioni possessorie (da riconoscersi normalmente al giudice ordinario), Cass. civ., sez. un., 20 luglio 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 2016, I, 962, con nota di P. CARDINALE, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza.